



Lavoro domestico - colf e badanti (FEDERPROPRIETÀ)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE DI CATEGORIA: /

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ²⁻³	TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

Destinatari

FONDO PENSIONE DI CATEGORIA: /

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER COLF E BADANTI – FEDERPROPRIETÀ

Indice:

04/05/2023 CCNL Verbale di accordo
15/01/2016 CCNL Verbale di accordo
08/05/2013 CCNL Verbale di accordo
19/12/2008 CCNL Verbale di accordo
19/07/2006 CCNL Verbale di accordo

04/05/2023

Verbale di stipula

Il giorno 4 maggio 2023 TRA la FEDERPROPRIETÀ, l'UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), la CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare), la FEDER.CASA (Sindacato Nazionale Inquilini), la CONFIMPRESEITALIA (Confederazione Sindacale Datoriale delle Piccole e Medie imprese), l'UNICOLF (Unione Nazionale Colf e Badanti), l'ITALPMI (Federazione delle Piccole e Medie Imprese) e la FESICA CONFISAL (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato), con l'assistenza della CONFISAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori))

È stipulato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Colf e Badanti sottoscritto il giorno 19/07/2006, rinnovato il 28/05/2008 e 15/01/2016 composto da 8 titoli, 41 articoli e 1 tabella, che viene contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate .

Articolo 38 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l'opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- a. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
- b. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
- c. una quota del t.f.r. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l'integrale destinazione del t.f.r.;
- d. una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.

15/01/2016

Verbale di stipula e decorrenza

Il giorno 15/1/2016, tra la FEDERPROPRIETÀ (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia), l'UPPI - (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), la CONFAPPI - (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) e la FESICA-CONFISAL, la CONFISAL-FISALS, con l'assistenza della CONFISAL, si è stipulato l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per colf e badanti quale rinnovo di quello sottoscritto il giorno 19/7/2006, rinnovato il 28/5/2008 e successivamente aggiornato con verbale del 17/2/2010 e dell'8/5/2013, che viene

contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate .
Il presente CCNL in vigore dall'1/2/2016 scadrà il 31/1/2020.

Art. 38 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l'opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del lavoratore;
- b) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del datore di lavoro;
- c) una quota del T.F.R. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l'Integrale destinazione del T.F.R.;
- d) una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.

08/05/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 8/5/2013, tra la FEDERPROPRIETÀ (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia), l'UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari), la CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) e la FESICA-CONFSAL, la CONFSAL-FISALS con l'assistenza della CONFSAL, si è stipulato l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro per colf e badanti quale rinnovo di quello sottoscritto il giorno 19/7/2006, rinnovato il 28/5/2008 che viene contestualmente sottoscritto da tutte le organizzazioni suindicate .
Il presente CCNL scadrà il 31/12/2014.

Art. 38 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l'opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- a. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del lavoratore;
- b. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del datore di lavoro;
- c. una quota del t.f.r. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l'integrale destinazione del T.F.R.;
- d. una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.

19/12/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/12/2008, tra ARPE (Associazione Romana Proprietà Edilizia); FEDERPROPRIETA'(Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia); UPPI (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari); CONFAPPI (Confederazione

Piccola Proprietà Immobiliare) e FESICA CONFISAL (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato); CONFISAL FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri); CONFISAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori); aderiscono: ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari); UNAI; (Unione Nazionale Amministratori d'Immobili); ASSOCASA (Associazione Sindacale Inquilini, Assegnatari per la casa, l'ambiente, il territorio); AMICI COMUNITA' FILIPPINA; U.I.I.R. (Unione Imprenditori Italiani in Romania), è stato sottoscritto il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Colf e Badanti.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2009 e scadrà il 20/5/2010.

TITOLO VII - Trattamento di fine rapporto e previdenza integrativa

Art. 36 Trattamento di fine rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, co. 4, della legge 29/5/1982, n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29/5/1982 al 31/12/1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29/5/1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l'anzianità maturata anteriormente l'1/5/1958: 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l'anzianità maturata dopo l'1/5/1958: 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l'anzianità maturata dal 22/5/1974 al 28/5/1982: 20 giorni per ogni anno di anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:

- 1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22/5/1974: 8 giorni per ogni anno di anzianità;
- 2) per l'anzianità maturata dal 22/5/1974 al 31/12/1978: 10 giorni per ogni anno di anzianità;
- 3) per l'anzianità maturata dal 31/1/1978 al 31/12/1979: 15 giorni per ogni anno di anzianità;
- 4) per l'anzianità maturata dal 31/12/1979 al 29/5/1982: 20 giorni per ogni anno di anzianità.

Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28/5/1982 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.

Ai fini del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

Art. 38 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l'opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura della predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del lavoratore;
- 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del datore di lavoro;
- una quota del T.F.R. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l'integrale destinazione del T.F.R.;
- una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a euro 15,49, di cui euro 11,88 a carico del datore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore.

19/07/2006

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/7/2006, tra FEDERPROPRIETA' (Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia) e la

FESICA-CONFSAL (Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato) e la CONFSAL-FISALS (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) Assistite dalla CONFSAL (Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori); si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Colf e Badanti.

Il presente contratto decorre dal 19/7/2006 al 31/12/2007.

TITOLO VII - Trattamento di Fine Rapporto - Previdenza Integrativa

Art. 37 Trattamento di Fine Rapporto

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, co. 4, della legge 29/5/1982, n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.

I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.

L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29/5/1982 al 31/12/1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.

Per i periodi di servizio antecedenti al 29/5/1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:

A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l'anzianità maturata anteriormente l'1/5/1958 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l'anzianità maturata dopo l'1/5/1958 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l'anzianità maturata dal 22/5/1974 al 28/5/1982 20 giorni per ogni anno di anzianità.

B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:

1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22/5/1974 8 giorni per ogni anno di anzianità;

2) per l'anzianità maturata dal 22/5/74 al 31/12/78: 10 giorni per ogni anno di anzianità

3) per l'anzianità maturata dal 31/1/78 al 31/12/79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;

4) per l'anzianità maturata dal 31/12/79 al 29/5/82: 20 giorni per ogni anno di anzianità.

Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28/5/1982 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.

Ai fini del computo del T.F.R., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo T.F.R. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.

[44] Art. 38 Morte del lavoratore - Corresponsione delle indennità

In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e T.F.R. sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 39 Previdenza integrativa

Le parti firmatarie del presente CCNL convengono di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall'Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione da stipulare con primaria e affidabile compagnia d'assicurazione.

La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.

Il fondo all'uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:

a. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del lavoratore;

b. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., a carico del datore di lavoro;

c. una quota del T.F.R. a partire dal momento d'iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il _____ per i quali è prevista l'integrale destinazione del T.F.R.;

d. una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.
